Verbale Assemblea

AIMC

Pisa, lì 22.03.2020

In data 14/03/21 si è riunito per via telematica il direttivo dell'Associazione Italiana Medicina delle Catastrofi .
Erano presenti:
Il presidente Dott.ssa M: Carola Martino, con delega del vicepresidente Dott. Claudio Milandri
Il tesoriere dott. Consolato Malara con delega della Dott.ssa Giovanna Gioffre
Il Segretario Dott. Giuseppe Arcidiacono
Il consigliere Dott. Fabio Ciciliano
Il consigliere Dott. Francesco Letterio De Luca.
Si da lettura dello Statuto modificato e le modifiche vengono approvate all'unanimità .
Si da mandato al segretario di dar luogo alle procedure per la registrazione dello statuto.
Il Presidente, non essendoci altre mozioni da discutere, chiude la seduta

Il Presidente
Dott.ssa Carola Martino

I segretario

Dott. Giuseppe Arcidiacono

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI PISA
UFFICIO TERRITORIALE

08 APR 2021

Registrato 1002

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale

IL FUNZIONARIO (*)
Elisabetta Martini

Soci Fondatori

Ciancamerla Giuseppe - Cardiologo - Aosta

Badiali Stefano - Anestesista-Rianimatore - Bologna Girino Alberto- Anestesista Rianimatore - Torino

Morra Antonio - Anestesista-Rianimatore - Torino Patrizi Egidio - Anestesista-Rianimatore - Firenze

ASSOCIAZIONEITALIANAMEDICINADELLECATASTROFI

Associazione diVolontariato

STATUTO

ARTICOLO 1
Costituzione

1. Ai sensi della Legge 266/91 e su iniziativa di:
   - Stefano Badiali, nato a Bologna il 24/11/1953 ed ivi residente in via Aldo Cividali n.12
   - Giuseppe Ciancamerla, nato ad Aosta il 1/06/1954 ed ivi residente in via S.Martin de Corléans n.214
   - Alberto Girino, nato a Torino il 25/09/1953 e residente in Moncalieri, strada Costalunga n.10/8
   - Antonio Morra, nato a Torino il 18/03/1952 e residente in Grugliasco, Corso Torino n.13/c
   - Egidio Patrizi, nato a Roma il 24/07/1950 e residente in Firenze, via S.Stefano in Pane n.27

è costituito, nel rispetto del D.lgs.117/2017 del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato Associazione di volontariato "Associazione Italiana Medicina delle Catastrofi", in breve denominabile anche "AIMC".

2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di PISA via R. Simonelli 3 L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di PISA non comporta modifica statutaria, e può avvenire mediante delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

3. L'Associazione potrà istituire sedi secondarie in Italia ed all'estero.

4. L'Associazione ha durata illimitata.

ARTICOLO 2

1. L' Associazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n.117 e successive modifiche, delle relative norme di attuazione, della legge regionale, dai principi generali dell'ordinamento giuridico e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

2. A decorrere dall'iscrizione nel RUNTS saranno inseriti nella denominazione sociale l'acronimo (ODV) o l'indicazione di "organizzazione di volontariato".

ARTICOLO 3

1. Efficacia dello statuto. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa

ARTICOLO 4

1. Lo statuto è interpretato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5
(Finalità e Attività)

1. L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale le cui principali saranno:
   - formazione del personale sanitario addetto alle operazioni di soccorso in caso di interventi di Protezione Civile,

...di Pisa
...le di Pisa

- formazione della popolazione sulle tematiche di autosoccorso in caso di eventi calamitosi ed assistenza sanitaria alle persone colpite da eventi calamitosi.
- promuovere e diffondere la conoscenza degli elementi dottrinali accreditati dalla comunità scientifica in termini di organizzazione e gestione dei soccorsi sanitari a situazioni di emergenza di massa attraverso la realizzazione di opere di consultazione, manuali e sussidi audiovisivi e/o multimediali, nel realizzare, anche in cooperazione con altri enti o associazioni, di specifici corsi di formazione su tali temi, rivolti a varie tipologie di operatori del soccorso sanitario e differenziati in funzione del livello di professionalità di tali operatori, nonché nel partecipare, nelle forme previste dalle normative e anche in cooperazione con altri enti e/o associazioni, alle operazioni di soccorso alle popolazioni colpite da eventi calamitosi.

2. Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, sono:

- interventi e prestazioni sanitarie;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di
- interesse sociale con finalità educativa;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16,comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

3. Per l'attività di interesse generale prestata, l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

4. L'Associazione potrà esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti dalla eventuale normativa. La loro individuazione è operata con deliberazione del consiglio direttivo.

5. L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17.

6. L'organizzazione di volontariato opera nel territorio sia Nazionale che Internazionale

ART. 6
(Ammissione)

1. Possono associarsi all'organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

2. L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda dell'interessato, e sottoposta a ratifica dell'Assemblea nella prima riunione utile di tale organo. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati

Pisa
Pisa

3. Il consiglio direttivo deve entro 60 giorni motivare la eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

4. L'ammissione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)

1. Gli associati dell'organizzazione hanno il diritto di:
   - eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
   - essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
   - votare in Assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati purché in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
   - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio d'esercizio, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 31;
   - denunziare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 117/17 e s.m.i.;

2. Gli associati dell'organizzazione hanno il dovere di:
   - rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni;
   - versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

3. La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile, né rimborsabile.

ART. 8

(Volontario e attività di volontariato)

1. L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dai beneficiari.

2. La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto retribuito con l'organizzazione, neppure di lavoro subordinato o autonomo.

3. All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9

(Perdita della qualifica di associato)

1. La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione, la quale può avvenire anche nel caso di mancato pagamento della quota annuale.

2. L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

3. L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver acquisito le eventuali

giustificazioni scritte dell'interessato.

ART. 10

(Gli organi sociali)

1. Sono organi dell'organizzazione:
   - Assemblea degli associati
   - Consiglio direttivo
   - Presidente
   - Organo di controllo
   - Organo di revisione

2. Tutte le cariche sociali sono gratuite

ART. 11

(L'assemblea)

1. L'assemblea è composta da tutti gli associati ed è l'organo sovrano.

2. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

3. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun associato.

4. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

5. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti gli associati.

ART.12

(Compiti dell'Assemblea)

1. L'assemblea:
   - determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
   - approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
   - nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
   - nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
   - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
   - delibera sull'esclusione degli associati
   - delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
   - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
   - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
   - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13

(Convocazione)

1. L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Negli altri casi su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

2. La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo di posta elettronica risultante dal libro degli associati e contestuale avviso affisso nella sede dell'associazione

ART. 14

(Assemblea ordinaria)

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega. L'assemblea , appena costituita, nomina un segretario verbalizzante.

2. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

3. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.

ART. 15

(Assemblea straordinaria)

1. L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

ART. 16

(Consiglio direttivo)

1. Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'organizzazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

2. Il consiglio direttivo è formato da un numero dispari di non meno di tre componenti, eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili per non più di 2 mandati consecutivi.

3. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui il consiglio direttivo è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

4. Il presidente dell'organizzazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti.

5. Il Consiglio Direttivo al momento del suo insediamento nomina all'interno dei suoi componenti un vicepresidente, un segretario e un tesoriere.

6. Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

Pisa

7. In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'organizzazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runts,
- disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

8. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 17

(Il Presidente)

1. Il presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

2. Il presidente è eletto dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

3. Il presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall' assemblea, con la maggioranza dei presenti.

4. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il presidente convoca l'assemblea per la elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.

5. Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

6. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 18

(Organo di controllo)

1. L'organo di controllo, che potrà essere anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/17 e/o dalle successive integrazioni o modificazioni ed esplica le seguenti funzioni:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

2. Ogni componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 19

(Organo di Revisione legale dei conti)

1. È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017, è monocratico ed è costituito da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 20

(Risorse economiche)

1. Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:
   - quote associative;
   - contributi pubblici e privati;
   - donazioni e lasciti testamentari;
   - rendite patrimoniali;
   - attività di raccolta fondi;
   - rimborsi da convenzioni;
   - ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
   - entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio, previste fino all'operatività del Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 21

(I beni)

1. I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.

2. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

3. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

1. L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23

(Bilancio)

1. Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione.

2. Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 24

(Bilancio sociale)

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 25

(Convenzioni)

1. Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 26

(Personale retribuito)

1. L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 27

(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

1. Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28

(Responsabilità della organizzazione)

1. L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 29

(Assicurazione dell'organizzazione)

1. L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART. 30

(Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento)

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31

Libri sociali)

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

a) il libro degli associati, tenuto a cura del consiglio direttivo;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali;

d) il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.

2. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'organizzazione, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ART. 32

(Disposizioni finali)

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia di volontariato ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 33

(Norma transitoria)

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

2. A decorrere del termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.